

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione Quarta

(Reg. Ric. 7235/23)

MOTIVI AGGIUNTI

con richiesta di sospensione cautelare

per

la **Società C.G.M. s.r.l.** (P.I.: 01377500432) con sede a Pollenza (MC) via Rione Pollenza Scalo n° 85, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giuseppino Marinangeli, nato il 31.08.63 a Pollenza (MC), C.F. MRN GPP 63M31 H876K, residente a Urbisaglia (MC), contrada Valleresco n° 21, rappresentato e difeso, in virtù di delega rilasciata in calce al ricorso introduttivo notificato in data 05.05.23 (e depositata in data 10.05.23), dall'**Avv. Alessandro Lucchetti** del Foro di Ancona, C.F.: LCC LSN 68M28 A 271R, con studio in Ancona, Corso Mazzini n° 156 (fax n° 071205666), il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata - PEC alessandro.lucchetti@pec-ordineavvocatiancona.it, dove deve intendersi eletto il domicilio telematico, ex artt. 16 e 16 sexies D.L. n° 179/12, della parte ricorrente e del suo procuratore

– **ricorrente** –

contro

Invitalia, Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, (C.F. e P.IVA: 05678721001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti Marco Martinelli e Giulia De Paolis;

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.: 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il **Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei Territori Interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016** (C.F.: 97914140583) ed il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro pro-tempore, tutti con l'Avvocato dello Stato Luca Ventrella

Coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 06 aprile 2009, non costituito in giudizio

e nei confronti

della **Gabrielli Costruzioni s.r.l.** (P.I.: 01961270434) in persona del legale rappresentante pro- tempore corrente a Matelica (MC), Vocabolo Felceto n. 28 (62024)

- controinteressato -

nel ricorso n. 7235/23 Reg. Ric., introdotto per l'annullamento, previa sospensione cautelare: **1)** del provvedimento/comunicazione di decadenza/diniego del 07.03.23, notificato nello stesso giorno Via pec, con cui veniva rigettata la domanda del 07.11.22, presentata dalla ricorrente per l'ammissione alle agevolazioni, previste nell'ambito degli *“Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate”*, nonché **2)** dell'Allegato n° 3 per la misura B.1.3-c all'Ordinanza n° 25 del 30 giugno 2022, recante DISPOSIZIONI GENERALI, nella parte in cui non estende anche alla valutazione istruttoria delle procedure non a sportello la previsione – solo a queste ultime applicabile – di cui all'art. 14, commi 5° e 6°, e nella parte in cui non estende alla prima fase istruttoria, quella relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni, la disposizione di cui all'art. 14 comma 5° medesimo Allegato n° 3 relativo alla facoltà, per la P.A. di richiedere, in ogni fase della istruttoria, integrazioni o chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti ovvero comunque nella misura in cui dovesse essere intesa legittimare il provvedimento di diniego impugnato; **3)** ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, collegato.

Con i seguenti motivi aggiunti si impugna altresì **4)** l'Ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante l'Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 3, articolo 14, commi 10 e 11, e articolo 15, comma 9, dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “Misura B.1.3C: Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza; 5) l'elenco contenuto nell'allegato 2, denominato “B1.3C Cratere 2016 – Graduatoria Marche non ammessi” recante la graduatoria dei non ammessi (la ricorrente compare al 16° posto) e la indicazione della intervenuta *“decadenza”* della odierna ricorrente ex art. 75 D.P.R. n° 445/00 (per motivo diverso, cioè, da quello recato nell'atto comunicato alla ricorrente in data 07.03.23 fatto oggetto della impugnazione

principale); 6) per conseguenza, altresì, l'elenco contenuto nell'allegato 2 denominato "B1.3C Cratere 2016 – Graduatoria Marche ammesse" recante le aziende ammesse al beneficio e che dovrà essere per l'effetto modificato;

I) Oggetto dell'attuale impugnazione.

Con atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti richiedevano la declaratoria di illegittimità, previa sospensione cautelare, e conseguente annullamento del provvedimento, adottato e notificato via pec in data 07.03.23, con cui INVITALIA, nella sua qualità di ente gestore dichiarava la decadenza (*rectius*: il diniego) di ammissione dell'odierna ricorrente al beneficio economico, bandito con l'Ordinanza n° 25 del 30.06.22, di cui all'allegato n° 3 dell'ordinanza medesima, la "*Misura B.1.3 c: Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate*" per l'asserita carenza di requisiti in capo ad uno dei suoi amministratori, il Sig. -OMISSIS-. In particolare, dicesi nel provvedimento di diniego che, pur avendo dichiarato, il medesimo Sig. -OMISSIS-, nell'apposito modulo predisposto dalla PA, l'assenza di carichi pendenti e di sentenze passate in giudicato, ai sensi della vigente normativa (e delle previsioni di cui alla *lex specialis* di gara), era emersa, all'esito delle verifiche disposte ai sensi del D. Lgs. n° 231/01 nei confronti del Sig. -OMISSIS- -in quanto membro del C.d.A.- "*l'esistenza di due procedimenti pendenti dinnanzi alla Procura della Repubblica di Macerata, PM 2016/1146 in fase di appello, PM 2020/425 ed un provvedimento del 26/10/1992, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la domanda di agevolazione è da considerarsi decaduta ad ogni effetto di legge*" (cfr. motivazione provvedimento). L'Amministrazione intimata, in altri termini, ha travisato e dunque violato la tipizzazione dei reati, intesi come causa di esclusione dalla procedura, rispetto a quanto effettivamente previsto dalla *lex specialis* della procedura medesima. Come intuibile in relazione a simili categorie di procedura, i reati contro la persona, per quanto fenomeni deprecabili, non rilevano come cause di esclusione dalla procedura medesima ed un'attenta applicazione della *lex specialis* in questione, confortata altresì da un costruttivo contraddittorio con l'interessato, avrebbe consentito di evitare l'equivoco. Il provvedimento di diniego e/o decadenza (come chiamato impropriamente dall'Amministrazione) veniva pertanto contestato nella presente sede.

Nelle more della notifica – e senza che questa fosse comunicata alla ricorrente – era pubblicata (come la ricorrente poteva apprendere tramite la costituzione in giudizio di

Invitalia) sul sito “*Next Appenino*” l’Ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante l’approvazione degli Elenchi di interventi di cui all’Allegato n. 3, articolo 14, commi 10 e 11, e articolo 15, comma 9, dell’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “*Misura B.1.3C: Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate*” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella parte in cui se ne dichiara la provvisoria efficacia (art. 2), ed il relativo Allegato n. 2, laddove nello specifico, includendo “*B1.3C CRATERE 2016 - GRADUATORIA MARCHE NON AMMESSE*”, annovera la C.G.M. s.r.l. “*Decaduta ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445 del 28/12/2000*” con relativa nota “*DSAN prodotta (all. 4 modulistica) non veritiera*”, riportando una motivazione di esclusione del tutto inconferente con il provvedimento di decadenza, originariamente impugnato, in punto di presupposti normativi.

Si deve evidenziare sin da ora che l’Allegato 2 richiamato dalla ordinanza in data 29.04.23 e recante le graduatorie degli ammessi e gli elenchi dei non ammessi NON È, a differenza della ordinanza stessa, sottoscritto con firma digitale, sì che non è possibile stabilire la data certa di compilazione e redazione, nonché anche pubblicazione, dello stesso.

Senza considerare il fatto che, essendo stata pubblicata il 29 aprile, vale a dire il sabato precedente il 1° maggio (Lunedì) mentre il ricorso è stato notificato il 5 maggio, da un lato non si è avuta notizia della ordinanza (che, ripetesì, non è stata notificata e la stessa Invitalia, sentita telefonicamente prima della notifica, non accennava minimamente alla pubblicazione) e, dall’altro, non si può con certezza affermare l’autenticità degli allegati, privi, come detto, di firma digitale.

Inoltre, con il presente atto di motivi aggiunti si estende il contraddittorio al controinteressato (ultimo della graduatoria ammessi), che prima della pubblicazione della ordinanza non era individuabile; ragione per la quale si ritiene necessario, per garantire il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa alla parte, invocata da ultimo a perfezionare il contraddittorio, allegare al presente atto altresì il ricorso principale introduttivo dei motivi di censura, che verranno integrati ulteriormente in punto di

II) Diritto.

II.1) Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, All. n° 3 Ordinanza n° 25/22 recante la *lex specialis* di gara - in combinato disposto con l'art. 14, commi 2, lett. a) e 3°, medesima ordinanza - che richiama, risultandone integrato per *relationem*, sia (lett. a) “i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda” (Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 pro tempore vigente) sia (lett. b) “la sanzione Pag. 7 interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni” [Art. 9, comma 2°, lett. d) D. Lgs. n. 231/2001] e “o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione” – Conseguente violazione per falsa applicazione sia dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che dell'Art. 9, comma 2°, lett. d) D. Lgs. n. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 14, commi 2° e 3° della *lex specialis* di gara “2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi: a. verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3; b. esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6. 3 Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il Soggetto gestore verifica la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4 del Capo I e degli articoli da 5 a 12 dei Capi II e III relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti persone fisiche richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2.”.

A sua volta, il già richiamato art. 4, rubricato “Soggetti beneficiari”, prevede l'esclusione dalle agevolazioni di cui alla ordinanza delle imprese: “a) i cui legali rappresentanti od amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la

sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, od altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) che si trovino in altre condizioni, previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative”.

Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 2° allegato n° 3 Ordinanza 25.06.22 (recante disposizioni generali) costituente la *lex specialis* di gara costituiscono causa di esclusione dalla ammissione alle agevolazioni di cui alla ordinanza:

A) per la lett. a) dell'art. 4, comma 2°, *lex specialis*, la presenza, in capo ai legali rappresentanti od amministratori di **condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale**, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda;

B) per la lett. b) dell'art. 4, comma 2°, *lex specialis*, l'applicazione nei confronti di uno dei medesimi soggetti della sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni ovvero di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza, l'obbligo di dichiarazione da parte dei legali rappresentanti e degli amministratori era limitato alla sola tipologia di provvedimenti (provvedimenti definitivi) riferiti alle sole tipologie di reato indicate indicati nella *lex specialis* di gara e nelle norme in essa richiamate. In particolare, dunque:

A) in primo luogo, l'obbligo di dichiarazione era relativo alle sole sentenze definitive, decreti penali di condanna e provvedimenti, ex art. 444 c.p.p., e non anche ai procedimenti penali pendenti che rientrano a pieno titolo nella categoria dei carichi pendenti, a partire dalla fase di indagine e fino a sentenza definitiva [non si fa cenno ai carichi pendenti neppure nelle corrispondenti previsioni di cui all'art. 80 D.Lgs. n° 50/16];

B) in secondo luogo, l'obbligo di dichiarazione riguardava soltanto i reati costituenti motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda (lett. a) ovvero le sanzioni interdittive a di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni od altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (lett. b).

Nel caso concreto non è ravvisabile alcuna delle due ipotesi. Infatti:

B.1. All'epoca di presentazione della domanda da parte della ricorrente (07.11.22) la tipizzazione normativa di reati, costituenti causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad un appalto di lavori o concessione, era recata dall'art. art. 80 D. Lgs. n° 50/16 (*Motivi di esclusione*) per il quale *“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale[, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6] per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile* Pag.10

e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione". Nel caso concreto, come si vede dalla documentazione prodotta (cfr. nota informativa difensore Sig. -OMISSIS-, doc. n° 6) non è ravvisabile, in capo al Sig. -OMISSIS-, nessun reato neanche astrattamente riconducibile alla tipizzazione normativa sopra riportata. Infatti:

i) quello che Invitalia definisce "carico pendente" sub n° 1146/16 RGNR in realtà è una sentenza di assoluzione con formula piena ("perché il fatto non costituisce reato") in quanto non impugnata dal Procuratore della Repubblica ai fini penali ma ai soli fini civili dalla sola parte civile e riguarda un reato (lesioni), non rientrante nella tipologia di cui sopra;

ii) quello che Invitalia definisce come secondo "carico pendente" sub n° 425/20 RGNR in realtà è condotta posta in essere contro la persona, che non rientra tra le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n° 50/16;

iii) la sentenza di patteggiamento del 1992 riguarda un reato minore in materia urbanistico-edilizia, non compresa nella tipizzazione dei reati, costituenti causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/16;

B.2. inoltre, nessuna delle suddette condotte è parimenti neanche astrattamente riconducibile alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01, per il quale sono sanzioni interdittive "d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi" ovvero ad altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione: **trattasi di condotte che nulla hanno a che vedere con quelle non dichiarate dal Sig. -OMISSIS- e che, dunque, non giustificano la preclusione, comminata in forza dell'Art. 4 dell'All. n° 3 dell'ordinanza commissariale.**

Evidente, pertanto, la perpetrata violazione da parte di Invitalia della stessa *lex specialis* di concorso e delle disposizioni in essa richiamate, all'atto della verifica finale, in quanto non si è minimamente accorta che i reati non dichiarati dal Sig. -OMISSIS- o dichiarati come non sussistenti non rientrano nella tipizzazione normativa dei reati costituenti cause di esclusione e riguardano l'offesa a beni giuridici diversi da quelli tutelati dalle norme richiamate.

Quindi, non rientrando nella categoria dei reati, espressamente previsti come da dichiarare nella *lex specialis* di gara, è solo conforme al bando la condotta del Sig. -OMISSIS-, che non li ha dichiarati od ha dichiarato come insussistenti i reati, fatti poi motivo di diniego di accesso

all'agevolazione, perché non rientranti nell'elenco di quelli tipizzati dalla *lex specialis* di gara e dalle disposizioni generali.

Diversamente opinando, si legittimerebbe la introduzione postuma di cause di esclusione, non previste né dal bando né dalla legge: conclusione illegittima ed inammissibile. Punendo, oltre tutto, un concorrente che in assoluta buona fede ha reso una dichiarazione conforme al bando ed alle norme in esso richiamate.

Oltre tutto pretendendosi una non prevista estensione della autodichiarazione a reati non tipizzati, si consentirebbe una indebita intromissione della P.A. nella sfera processuale di un individuo non rilevante ai fini concorsuali ciò che, che alla luce dei principi comunitari sul diritto alla riservatezza è vietato, laddove non prevista da apposita disposizione di legge (generale o speciale), appunto perché in violazione della sfera privata tutelata dal diritto di privacy.

Dunque, l'Ente Gestore non può invocare la autodichiarazione circa la insussistenza di carichi pendenti e condanne definitive, resa dal Sig. -OMISSIS-, quale comportamento valutabile ai fini del rigetto della richiesta di ammissione alle agevolazioni economiche, in quanto il parametro di riferimento per la corretta valutazione di detta sua dichiarazione altro non può essere che la tipologia di reati contenuta nella *lex specialis* di gara e nella disposizione generale in essa richiamata, in quanto, come noto, il disvalore di una condotta omissiva va valutata in relazione alla doverosità della stessa.

In altre parole, perché si possa sanzionare con l'esclusione una condotta omissiva è necessaria la presenza di un obbligo, il cui assolvimento è necessario perché la competizione in gara possa svolgersi correttamente.

Evidente, pertanto, la illegittimità, sotto tutti i suesposti motivi, del provvedimento di diniego.

II.2) Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 12 della L. n. 241/90 per inosservanza dei criteri predeterminati nella *lex specialis* - Ingiustizia manifesta e violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, proporzionalità e legittimo affidamento.

La scrivente difesa segnala come le censure sopra formulate conducano al rilievo conclusivo, secondo cui l'Amministrazione intimata ha violato la *lex specialis* della

procedura, da se medesima posta, così incorrendo in lesione di principi desumibili dall'osservanza dei criteri predeterminati, richiamati dall'art. 12 della L. n° 241/90 ss.m.ii..

L'amministrazione intimata ha indebitamente esteso ai requisiti di ordine generale per l'ammissione al beneficio economico oggetto di procedura quello relativo alla insussistenza di carichi pendenti per reati contro la persona e condanne per reati non costituenti cause di esclusione ex art. 80 DLgs. n° 50/16, come richiamato nell'art. 4 comma 2 lett. a) *lex specialis* di gara.

In altri termini, Invitalia ha applicato alla presente procedura cause di esclusione non previste né dal bando né dalla legge da esso richiamata, così violando il vincolo ad osservare i criteri di ammissione alle agevolazioni economiche delle imprese richiedenti, sanciti nell'ordinanza commissariale dalla medesima amministrazione, e così violando il disposto di cui All'Art. 12 della L. n. 241/90, avente ad oggetto i provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

In particolare, si riscontra la violazione di detta previsione di legge, che impone il rispetto di parametri normativi ben precisi, sui quali deve fondarsi il giudizio di meritevolezza per la concessione di benefici di tal genere. Infatti, la disposizione richiamata sottopone simili provvedimenti alla regola della predeterminazione di criteri, in forza dei quali vengono attribuiti vantaggi economici, in ossequio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

La predeterminazione dei criteri serve a prefigurare una possibile scelta dell'ente pubblico e soprattutto è preordinata alla tutela dell'affidamento del privato, poiché mira ad anticipare e limitare la discrezionalità della scelta amministrativa rispetto all'attribuzione di un vantaggio economico.

1. L'agire amministrativo di Invitalia, sfociato *de facto* nell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza della società, di cui il Sig. -OMISSIS- è componente dell'organo amministrativo per le motivazioni suesposte, denota uno sviamento del potere, rispetto ai presupposti di legittimità ed alle finalità dell'attribuzione di benefici economici, andando contro i principi del diritto amministrativo, poiché, prima di precludere la possibilità di accedere a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed, in generale, vantaggi economici, ogni P.A. è tenuta a garantire non solo il rispetto dei parametri e criteri, precostituiti ai fini della concessione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

soggetti istanti, ma soprattutto non deve porre nelle condizioni di impedire loro questa possibilità sulla base di erronee valutazioni, che sviano dal perseguimento del fine, imposto dalla legge, che è quello nella specie di promuovere, rilanciare ed agevolare gli operatori economici di una terra martoriata da eventi sismici devastanti con ricadute e pesanti ripercussioni sul tessuto sociale ed economico, dando luogo al contrario a disparità di trattamento ed a situazioni di ingiustizia manifesta.

2. Nel caso in esame, la concretezza dell'insussistenza di pendenze penali o provvedimenti di condanna in ordine a determinati reati, individuati in astratto come indici sintomatici di inaffidabilità e di carenza di moralità dei soggetti economici, quali cause di esclusione dagli ausili finanziari, è evidente, ma tale evidenza viene smentita irragionevolmente da Invitalia, **perché incardina la sua valutazione su criteri inesistenti rispetto a quelli previsti dall'ordinanza commissariale.**

Inoltre ed a monte di tale ragionamento, che inerisce la comunicazione di decadenza/provvedimento di rigetto a valle, si riscontra la violazione di legge, che si innerva a partire dalla generale inosservanza di un canone di legittimità dell'azione amministrativa nell'attribuzione di vantaggi economici, rinvenibile nell'art. 12, L. n. 241/90, che impone il rispetto di parametri normativi ben precisi, sui quali deve fondarsi il giudizio di meritevolezza per la concessione di benefici di tal genere.

Infatti, la disposizione richiamata sottopone simili provvedimenti alla regola della predeterminazione di criteri, in forza dei quali vengono attribuiti vantaggi economici, in ossequio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento. La predeterminazione dei criteri serve a prefigurare una possibile scelta dell'ente pubblico e soprattutto è preordinata alla tutela dell'affidamento del privato, poiché mira ad anticipare e limitare la discrezionalità della scelta amministrativa rispetto all'attribuzione di un vantaggio economico.

Nel nostro caso, la discrezionalità è andata oltre i confini imposti dai criteri predeterminati, tradita peraltro dalla stessa motivazione sul diniego dei benefici richiesti, perché è espressione della valutazione errata, operata dal soggetto gestore, in cui effettivamente viene data contezza di presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che vanno irragionevolmente al di là di quanto stabilito e richiesto ai fini dell'ammissione all'agevolazione economica a dispetto della buona fede e del legittimo affidamento del privato nonché del canone di logicità della motivazione, che nel caso di specie palesa un vizio nell'*iter*

logico-giuridico-argomentativo, adoperato dall'Ente Gestore, poiché rende evidente l'assenza di un fondamento normativo ed istruttorio, cui agganciare la valutazione di rigetto, operata da Invitalia.

Un simile agire amministrativo delinea così una violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, proporzionalità e legittimo affidamento immanenti nell'azione dei soggetti pubblici per il perseguimento del fine pubblicistico, dandosi luogo inevitabilmente ad un'ingiustizia manifesta, che deve essere rimossa per riportare la procedura di gara sul piano della giustizia, ragionevolezza e proporzionalità, quali valori fondamentali di civiltà giuridica e dei rapporti pubblicistici, che si impongono in primo luogo in capo agli enti pubblici, a maggior ragione nelle procedure di espletamento di gare per la concessione di benefici economici e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica altrui.

Anzi, nell'ottica economica del diritto tali principi divengono parametri dell'azione amministrativa a salvaguardia del corretto svolgimento del mercato e della concorrenza nell'ottica della *par condicio* nel trattamento agevolativo a favore degli operatori economici beneficiari delle attribuzioni, di cui si parla.

Nel caso di specie, è chiara la distorsione e la disfunzione dell'operazione valutativa dell'Ente Gestore, che d'altronde prende le mosse da un'attività istruttorio del tutto fuorviante rispetto al dato letterale del requisito, imposto come parametro di esclusione dall'agevolazione economica, confluita nella comunicazione finale di decadenza/provvedimento di rigetto, che diviene così illegittima e, come tale, se ne chiede l'annullamento. Evidente anche sotto i predetti profili la illegittimità dell'atto impugnato.

II.3) Violazione di legge per falsa applicazione dell'Art. 3, dell'Art. 6 e dell'Art. 10bis della L. n° 241/90 ss.mm.ii. rispettivamente in tema di giusto procedimento ex art. 3 della L. n. 241/90, per mancato avvio del contraddittorio procedimentale finalizzato a chiedere chiarimenti ed integrazioni alla concorrente ed in tema di inoltro di specifica comunicazione recante i motivi ostativi all'accoglimento della istanza – Violazione per falsa applicazione dell'art. 21octies L. n° 241/90 ss.mm.ii. – Violazione del principio del favor participationis e dei principi in tema di parità di trattamento come costituzionalmente sanciti ex art. 3 Cost. - Eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttorio per mancata acquisizione di dati necessari e sufficienti a chiarire il possesso, in capo alla concorrente, di tutti i requisiti di accesso e travisamento

dei fatti in relazione alla valutazione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal Sig. -OMISSIS- ed allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni.

Nel caso di specie, la P.A. ha precluso alla ricorrente ogni possibilità di interloquire all'interno del procedimento nella fase, essenziale, di valutazione dei requisiti di accesso, che costituisce la prima fase di valutazione istruttoria, preliminare, condizionante il passaggio alla valutazione documentale della domanda stessa: non ha chiesto alcun chiarimento in merito a quanto verificato dopo l'accertamento, condotto sulla società ex D.Lgs. 231/01 (in relazione alla quale verifica i reati del Sig. -OMISSIS- non c'entrano nulla e non hanno alcun rilievo) né si è attivata per garantire, sotto questo profilo, la completezza dell'istruttoria al fine di dare piena attuazione al principio del giusto procedimento, quale principio che permea l'attività amministrativa, ed a garantire la partecipazione, invitando quanto meno la concorrente a precisare i contenuti del suo accertamento.

Infatti, in ossequio a detto principio ma anche a quello del *favor participationis*, la *ratio* dell'istituto è proprio quella di limitare le ipotesi di esclusione dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione, in modo da evitare che irregolarità od inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici per vizi formali o procedurali facilmente emendabili, nell'ottica del giusto procedimento, ex art. 3 della L. n. 241/90.

Pari mortificazione del diritto di partecipazione procedimentale è il mancato inoltro alla ricorrente della comunicazione ex art. 10bis L. n° 241/90, recante la indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda.

Eppure, Invitalia ha previsto, ma **per la sola valutazione istruttoria delle procedure a sportello** (art. 14, All. n° 3 Ordinanza):

a) sia un meccanismo – **per ogni fase della istruttoria, quindi anche la prima, quella relativa ai requisiti di accesso (comma 2°, lett a) per la quale fa erroneo richiamo al solo comma 3°** – di richiesta di chiarimenti ed interazioni (**comma 5°**);

b) sia l'inoltro della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis l. n° 241/90 ss.mm.ii. nel caso in cui la documentazione prodotta “*non soddisfi i requisiti di accesso*”.

Ciò, se da un lato evidenzia una sostanziale ingiustificabile disparità di trattamento nella valutazione delle concorrenti alla medesima procedura, dall'altro evidenzia come comunque

la Stazione Appaltante il problema della partecipazione procedimentale se lo sia (anche se solo per una categoria di soggetti valutabili) posto.

Ed in effetti gli autorevoli indirizzi interpretativi del Giudice Amministrativo fanno in ogni caso riferimento, lungi dalla considerazione di un'esclusione automatica del candidato dalla procedura di gara, all'instaurazione di un procedimento in contraddittorio con il concorrente ed ancora all'esercizio da parte dell'ente pubblico del "soccorso istruttorio" (anche se, nel nostro caso, in senso particolare e perché espressamente richiamato dal bando per altra tipologia di valutazione, cfr. infra).

Si badi: l'istituto del soccorso istruttorio viene qui richiamato quale obbligo, di portata ed applicazione generale, gravante sul responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e non già nella controversa variante ammessa dalla giurisprudenza formatasi in tema di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Il soccorso istruttorio, nella presente sede, è strumento mediante il quale la Pubblica Amministrazione apre il leale contraddittorio con il destinatario dei propri provvedimenti, cercando, in primo luogo, di comprendere la fattispecie concreta in esame nonché di approntare le misure opportune affinché sia assicurato al destinatario medesimo di poter partecipare al conseguimento del bene della vita aspirato.

In tal senso l'obbligo di soccorso istruttorio, gravante sul responsabile del procedimento, è istituto preordinato a garantire la completezza dell'istruttoria (alla luce del giusto procedimento, quale principio che permea l'attività amministrativa), invitando l'interessato a colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni e correggere errori, così da non respingere *de plano* ed illegittimamente le istanze ragionevoli di coloro che invece legittimamente ed avendone i requisiti di legge aspirano ad accedere a benefici economici, concessioni, procedure di gara, con effetto ampliativo della propria sfera giuridica ed economica.

Tale conclusione risulta, del resto, coerente al principio del c.d. *favor participationis*, sotteso ad ogni procedura comparativa indetta dalla P.A..

Entro tale prospettiva, la ratio dell'istituto è proprio quella di limitare le ipotesi di esclusione dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione, in modo da evitare che irregolarità od inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici per vizi formali o procedimentali facilmente

emendabili, nell'ottica del giusto procedimento, ex art. 3 della L. n. 241/90, di cui anzi il soccorso istruttorio rappresenta l'applicazione legale.

Allora, il soccorso istruttorio si risolve non in una facoltà, ma in un vero e proprio dovere, che si impone all'Amministrazione, per superare inutili formalismi e soprattutto garantire la completezza dell'istruttoria in nome del *favor participationis*, del giusto procedimento e della semplificazione.

Invitalia avrebbe potuto utilizzare nell'ambito della procedura istruttoria quel dovere di soccorso istruttorio, peraltro stabilito dall'art. 14 dell'Ordinanza commissariale per le sole procedure a sportello, che al comma 5 (a dispetto della formale inapplicabilità ai requisiti di accesso) invoca la facoltà del Soggetto gestore di **“effettuare, per ogni fase dell'istruttoria (quindi anche quella relativa alle dichiarazioni inerenti i requisiti di accesso, n.d.r.), richieste di integrazioni o di chiarimenti, necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni”**.

Non risulta che Invitalia abbia speso un simile potere/dovere di richiesta di chiarimenti od integrazioni, ma abbia semplicisticamente liquidato la “pratica” con una succinta comunicazione di decadenza, previo esperimento di controlli non fondati su serie ragioni istruttorie a fini preclusivi, come prescritte dall'ordinanza commissariale.

Sembra opportuno – al fine di chiarire la rilevanza del contributo istruttorio endoprocedimentale, che la parte privata avrebbe potuto fornire se interpellata (rilevanza da sottolineare a fronte della disciplina normativa che dequota l'omissione procedimentale rispetto all'invalidità del provvedimento in caso di rilevanza del contributo) – sottolineare che la semplice interlocuzione, tra Amministrazione e parte privata (avviata dalla prima a favore della seconda) avrebbe senz'altro consentito di rilevare come i reati in questione, appunto in quanto riconducibili alla categoria dei “reati contro la persona”, non risultavano pertinenti rispetto alle cause di esclusione tipizzate dal *lex specialis* della procedura.

Determinante, in tal senso, sarebbe stato il contributo istruttorio della parte privata, semplicemente se sollecitato dalla amministrazione intimata, peraltro in adempiente

assolvimento dell'obbligo di soccorso istruttorio, gravante sul responsabile del procedimento. Si deduce allora da tale comportamento superficiale un inadempimento da parte del Soggetto Gestore dell'obbligo di accertare in modo completo la situazione fattuale, in relazione alla quale è richiesta la determinazione amministrativa, sottolineando ulteriormente il carattere difettoso di un'istruttoria, svolta sommariamente e carente di tutti gli elementi rilevanti per una decisione consapevole.

E ciò non può che dar luogo ad un comportamento viziato della Pubblica Amministrazione, declinabile nella figura sintomatica di eccesso di potere.

Infatti, la condotta, oltre che palese violazione di legge in relazione all'art. 3, 6 e 10bis L. n° 241/90 in punto di partecipazione procedimentale nonché anche dell'art. 21 octies L. n° 241/90 ss.mm.ii. (all'origine della c.d. dequotazione dei vizi formali) ed, infine, dei principi di parità di trattamento dei concorrenti ad una medesima procedura, si risolve anche in un evidente eccesso di potere, sia nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria, per avere rinunciato alla acquisizione di dati che avrebbero chiarito la portata della dichiarazione del Sig. -OMISSIS-, sia, come conseguenza diretta ed immediata, in un travisamento dei dati, recati dalla autodichiarazione ed in un difetto di motivazione.

Evidente, sotto tutti i susposti profili, l'illegittimità dell'atto impugnato.

II.4) Sulla illegittimità della *lex specialis* di gara (allegato n° 3 alla ordinanza n° 25 del 30.06.22) nella parte in cui:

a) (art. 15) non estende alle procedure diverse da quelle “a sportello” le previsioni in tema di contraddittorio procedimentale in fase di valutazione istruttoria dei requisiti di accesso e l'inoltro della comunicazione ex art. 10 bis L. n° 241/90 ss.mm.ii. nel caso di documentazione che non soddisfi i requisiti di accesso;

b) (artt. 14 e 15) nella parte in cui non estende i criteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 14 anche alla fase istruttoria di valutazione dei requisiti di accesso,

per violazione per falsa applicazione dell'Art. 1 L. n° 241/90 ss.mm.ii. nonché degli artt. 3 e 97 Cost in tema di parità di trattamento e di imparzialità dell'azione amministrativa aventi portata immediatamente precettiva. Illogicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'Art. 14, comma 5°, della *lex specialis* di gara – che disciplina la valutazione istruttoria delle sole procedure a sportello – “Il Soggetto gestore può effettuare, per ogni fase

dell'istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni". È bene ricordare che, secondo i precedenti commi 2° e 3°, del medesimo Art. 14, All. n° 3 alla Ordinanza "2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi: a. verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3; b. esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6".

Trattasi di norma che, nei limiti di cui di seguito si dirà, attribuisce valore alla partecipazione procedimentale del concorrente, al fine di consentire una integrazione e/o un chiarimento dei dati adottati nella procedura.

Nel caso concreto, però, non trattasi di procedura a sportello ma di procedura con graduatoria, rispetto alla quale non è previsto né un disposto simile a quello di cui all'art. 14, comma 5°, che precede, né un disposto simile a quello di cui all'art. 14, comma 6°, in tema, rispettivamente, di possibilità, per la stazione appaltante, di richiedere in ogni fase della istruttoria, quindi anche in quella relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, chiarimenti ed integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti ed in tema di comunicazione di preavviso di rigetto dei motivi ostativi all'accesso alle agevolazioni ex art 10bis L. n° 241/90 ss.mm.ii..

Ciò determina, da un lato, una ingiustificata disparità di trattamento tra le due procedure, in quanto ad una serie di candidati è consentita la interlocuzione procedimentale e ad un'altra è preclusa, in violazione dei disposti normativi che, invece, la estendono a tutti nonché anche dei principi in tema di parità di trattamento dei concorrenti ad un medesimo bando e, dall'altro, evidenzia anche un eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria e del difetto di motivazione, nonché di illogicità dell'azione amministrativa. Peraltro, vi è un ulteriore profilo di illegittimità del bando di gara che si impugna con il presente motivo, e riguarda la inspiegabile limitazione (che peraltro contrasta poi con il tenore letterale del comma 5°, che estende la facoltà per la PA di richiedere ai concorrenti – delle procedure a sportello, peraltro – chiarimenti e integrazioni necessari rispetto ai dati e

documenti forniti in ogni fase della valutazione istruttoria, quindi anche nella prima, relativa alla valutazione dei requisiti di accesso alle agevolazioni):

- da un lato, della facoltà di interloquire con il concorrente richiedendo i chiarimenti e le integrazioni necessarie a meglio comprendere i dati e documenti trasmessi;

- e, dall'altro, dell'inoltro della comunicazione del preavviso dei motivi ostativi all'ammissione al beneficio ex art. 10bis L. n° 241/90 ss.mm.ii;

per la sola attività di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), vale a dire alla sola fase istruttoria avente ad oggetto il merito documentale.

Anche la limitazione di detta facoltà costituisce una evidente disparità di trattamento endoprocedimentale, consentendo soltanto nella seconda fase una interlocuzione, che, invece, si rivelerebbe necessaria anche nella prima – come dimostra proprio la fattispecie, sottoposta all'esame di codesto On.le Tribunale Amministrativo, con evidente violazione dei principi, di cui alla censura, e mortificazione del principio di partecipazione procedimentale.

Sotto questo profilo, e nei suddetti termini, pertanto, si chiede l'annullamento *in parte qua* anche dell'allegato 3 all'ordinanza n° 25 del 30.06.22.

II.5) Violazione per falsa applicazione dell'art. 20 della *lex specialis* di gara – Violazione per falsa applicazione dell'art. 21 *quinquies* della L. n° 241/90 ss.mm.ii. – Nullità del provvedimento di decadenza per carenza di potere: esercizio della potestà di revoca in difetto di un precedente atto da revocare e di una norma attributiva del potere – Difetto assoluto di attribuzione, travisamento ed errore di diritto, laddove nessuna norma della *lex specialis* ricollega l'esercizio del potere di revoca/decadenza alla fase istruttoria rispetto a benefici economici mai concessi ed erogati ed in relazione ai quali non è sussistente di per sé un procedimento di valutazione con esito positivo, come stabilito, appunto, dalla disciplina di gara all'art. 20 – Violazione per falsa applicazione dell'art. 12 L. n° 241/90 ss.mm.ii. in tema di provvedimenti attributivi di benefici economici.

Fermo tutto quanto sopra dedotto ed eccepito nelle precedenti censure, non può sottacersi l'evidente equivoco in cui è incorso il Soggetto Gestore, che ha vistosamente travisato la portata della disciplina della *lex specialis* a partire da una palese alterazione del significato e della funzione propri dei concetti di “*decadenza*” e “*revoca*”.

A parte il fatto che la revoca, in generale, rappresenta un provvedimento di secondo grado ad esito caducatorio di un atto, precedentemente emanato dalla P.A., ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, L. n. 241/90 e che di detto ultimo atto, nel caso concreto, manca ogni traccia, in ogni caso, nella fattispecie che ci occupa non si potrebbe configurare nemmeno la c.d. revoca-decadenza, che si delinea nell'ipotesi in cui la l'amministrazione dispone, nei casi previsti dalla legge, il ritiro di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario violativa di disposizioni normative.

L'art. 20 della *lex specialis* di gara, rubricato "Revoche", viene richiamato dalla difesa di Invitalia, nella parte in cui stabilisce che "1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: (...) b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità", ma travisando la portata della norma e, soprattutto, spostando l'ordine delle locuzioni mediante la forzatura illegittima ed arbitraria del dato letterale, in essa contenuto, a proprio piacimento e secondo convenienza, afferma, invece, che il Soggetto Gestore *in qualunque fase* del procedimento dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, nel caso in cui il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci od esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, praticamente attribuendo alla pubblica autorità un esercizio assoluto, incontrollato e senza tempo di un potere, non sorretto da alcun fondamento normativo che lo legittimi.

Trattasi, con evidenza, di un potere da esercitare in relazione alle fasi esecutive al programma, ammesso a beneficio, allorquando, invece, è stato utilizzato, nel caso in esame, per colpire una (infondatamente) ravvisata contrarietà della condotta dell'operatore economico privato alla disciplina di *lex specialis*, relativa ai requisiti soggettivi di ammissione.

Una simile ricostruzione del quadro normativo si rivela del tutto inconferente, oltre ad essere un'operazione fuorviante e pericolosa, perché darebbe adito a comportamenti amministrativi arbitrari, abnormi e manifestamente lesivi delle regole, stabilite ai fini del corretto ed integro svolgimento di procedure per l'attribuzione di vantaggi economici, ex art. 12 L. n. 241/90.

Sembra che Invitalia abbia scambiato l'interpretazione delle prescrizioni, poste a presidio della procedura concorsuale nella *lex specialis*, per una semplice operazione aritmetica di

addizione, per cui vale la regola “*cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non muta*”. Nel caso di specie, forzare il dato testuale attraverso uno spostamento dell’espressione “*in qualunque fase del procedimento*” dalla lett. b) dell’art. 20 della *lex* di gara (in riferimento al soggetto beneficiario, che in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci od esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità) alla parte introduttiva della norma (“*Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: (...)*”, come riportato testualmente), cambia quel risultato e di gran lunga, peraltro in maniera del tutto ingiusta ed ingiustificata, perché diventa un’operazione, che estende retroattivamente un potere, che la disciplina di gara riferisce e limita ad un dato momento, che è quello in cui un provvedimento favorevole di concessione è stato emanato ed un beneficio economico elargito, una volta spirata la fase di valutazione dei requisiti di ammissione ed/od esclusione.

Una simile condotta del Soggetto Gestore è inammissibile, posto che la predeterminazione a monte delle regole, stabilite per l’elargizione di un vantaggio economico, è espressione di un autovincolo amministrativo, disposto a tutela del legittimo affidamento dei privati, oltre che contrastante con i principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi: la pubblica autorità può adottare solo i provvedimenti espressamente indicati dalle norme, può produrre soltanto i tipi di vicende, previste dalla legge, può agire solamente per schemi, interamente prefigurati dalla legge.

E la ragion d’essere delle suindicate ed imprescindibili asserzioni ben si coglie, visto e considerato che il potere amministrativo e la sua manifestazione concreta, rappresentata dal provvedimento amministrativo, sono idonei ad incidere ed influire sulle situazioni giuridiche e sulle vicende economiche, come nel caso di specie, dei privati.

L’art. 20 della *lex specialis*, pur utilizzando la locuzione “*in qualunque fase del procedimento*” fa riferimento esclusivamente alla revoca totale o parziale di agevolazione già concesse: è cioè concepito in relazione ad un soggetto, **già** beneficiario dalla misura agevolativa (quindi ammesso alla fase esecutiva del programma, oggetto del beneficio), che in qualunque fase del procedimento, appunto, abbia reso dichiarazioni mendaci od esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (art. 20, lett. b) della *lex* di gara): trattasi di *sub* procedimento, preordinato alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, **già concesse rispetto ad una domanda già vagliata e valutata in senso favorevole durante la fase**

istruttoria. L'art. 20 della *lex specialis*, proprio perché così strutturato (parlando di “*revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse*”), non trova però, applicazione in relazione all'esercizio del potere di controllo dei requisiti prima della valutazione (vale dire a fini di esclusione) da parte del Soggetto Gestore.

Cioè, ciò che si intende dire è che la difesa di Invitalia evidentemente “*sfasa*” il potere di revoca, riconosciuto all'Ente Gestore ad opera dell'art. 20 della *lex specialis* in una fase, in cui ogni procedura istruttoria è terminata, un provvedimento favorevole è concesso ed addirittura i benefici economici sono stati già erogati.

Invece nella fase di valutazione preliminare della domanda della C.G.M. s.r.l., ci troviamo nella fase istruttoria, nella quale non è attribuito alcun potere di revoca ed anzi l'Ente gestore avrebbe dovuto tutt'al più esercitare il potere di richiedere integrazioni o chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti, stabilito dall'art. 15 comma 5 della *lex specialis* di gara, e non bocciare *de plano* la richiesta della ricorrente, sol perché una DSAN, a suo dire, non correttamente redatta (ma si contesta che sia così), ostava ad un completo apprezzamento della stessa.

Peraltro, in una simile circostanza non vi è nulla da revocare, poiché alcun beneficio o provvedimento favorevole è stato concesso, oltre al fatto che manca qualsivoglia disposizione della *lex* di gara, che conferisca un simile potere nella fase istruttoria.

Allora, nel caso di specie, è inesatto parlare di decadenza od addirittura di esercizio di un potere di revoca, che invece riguarda la fase della concessione del beneficio economico, già attribuito; piuttosto, è più corretto parlare di non ammissione, anzi, **esclusione aprioristica ed arbitraria**, per l'asserita non veridicità della DSAN del Sig. -OMISSIS-, che, non prevista come causa di esclusione dalla concessione del beneficio ai sensi della disciplina di gara, ma semplice presupposto formale ai fini della presentazione della domanda di ammissione, avrebbe potuto rappresentare al più una mera irregolarità di forma, che ben poteva essere sanata nella fase istruttoria, lo si ribadisce e come l'art. 15 comma 5 del bando riconosce, attivando il contraddittorio con la società istante ed esercitando quel potere/dovere, prescritto dall'ordinamento, qual è il soccorso istruttorio, se solo il Soggetto Gestore avesse davvero posto in essere un serio procedimento di valutazione delle domande ricevute.

Ciò che si vuole ribattere con forza è che il vaglio di esclusione, appartenente alla fase istruttoria, doveva essere radicato dal Soggetto Gestore sul terreno dei criteri, stabiliti dall'art.

4, comma 2, *lex specialis*, come d'altronde prescritto dall'art. 15 comma 3 della disciplina di gara, e su quello dei requisiti di sostenibilità e copertura finanziaria degli investimenti e dei progetti, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della *lex specialis*, presentati dai soggetti economici richiedenti le agevolazioni, demandando mere irregolarità formali alla possibilità di poter essere sanate attraverso l'esercizio del soccorso istruttorio, fermo restando, ai sensi dell'art. 20 del bando, come richiamato dalla difesa avversaria, il suo potere di revoca dei benefici già concessi all'affiorare dei presupposti stabiliti dalla predetta disposizione per l'esercizio di tale potere, che nel caso di specie tuttavia non sussistono.

Incorrendo nell'evidente discrasia, costituita dall'applicazione ad una specifica fase procedimentale della disciplina, invece, dedicata ad altra, Invitalia ha posto in essere una palese ed abnorme violazione delle regole istruttorie, predeterminate nel bando di gara per la valutazione delle richieste di ammissione ai benefici ivi previsti, peraltro esercitando un potere in una fase, in cui nessuna norma della disciplina di gara le attribuisce, e generando quella figura sintomatica di nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere.

II.6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della *lex specialis* di gara: difetto di istruttoria e carenza di motivazione, irragionevolezza ed illogicità-eccesso di potere di Invitalia per sviamento e non corretto esercizio della discrezionalità nella valutazione dei concorrenti, laddove nell'escludere irragionevolmente la C.G.M. s.r.l. ricorrente, che disponeva dei requisiti di ammissione alle agevolazione economiche messe a bando, ha posto in essere una colpevole inottemperanza dei criteri di valutazione istruttoria nella procedura a graduatoria, previsti dall'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 “Misura B.1.3 c: Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate”.

Che il Soggetto Gestore abbia tradito il tenore letterale, la portata agevolativa per le imprese, risorte dalle ceneri del sisma del 2009 e 2016, e la finalità dell'Ordinanza Commissariale, perpetrando in tal modo la violazione di tutti i principi, che governano l'azione amministrativa, in generale, nello specifico ambito della concessione di benefici economici, in particolare, è intuibile facilmente dai motivi di diritto, sinora prospettati ed articolati dalla scrivente difesa sotto una molteplicità di aspetti.

Ma i profili controversi in punto di diritto non si fermano qui.

Ad un'attenta analisi Invitalia ha apertamente violato, applicandolo falsamente, un precetto, previsto dal bando di gara all'art. 15, quale disposizione impositiva di un preciso iter nella valutazione istruttoria della procedura a graduatoria, che nel caso di specie interessa.

A partire dal comma 2, l'art. 15 della *lex specialis* prescrive puntualmente che “*Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi: a. verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3; b. esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6. 3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il Soggetto gestore verifica la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4 del Capo I e degli articoli da 5 a 12 dei Capi II e III relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti persone fisiche richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2. 13 4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), la valutazione del Soggetto gestore è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al Capo II e al Capo III. Ai predetti fini per le domande di accesso alle agevolazioni, il Soggetto gestore opera una valutazione di merito sulla base dei criteri indicati all'articolo 12 e secondo i parametri specificati nell'Allegato n. 3 al presente bando applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste. 5. **Il Soggetto gestore può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.** 6. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle proposte pervenute, valutando la completezza e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri”.*

Dunque, stando al tenore letterale della norma, il Soggetto Gestore avrebbe dovuto operare una valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni economiche, presentata dalla ricorrente, prendendo le mosse:

a) dalla verifica della sussistenza degli elementi, richiesti ai sensi dell'**articolo 4** del Capo I e degli articoli da 5 a 12 dei Capi II e III, relativamente alle caratteristiche della società e dell'iniziativa oggetto della domanda; al cui vaglio, che sarebbe stato senz'altro positivo, si sarebbe passati

b) ad una valutazione sulla sostenibilità economica e copertura finanziaria in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al Capo II ed al Capo III.

Ma non si tratta di un procedimento di valutazione meccanico, automatico ed astratto, perché la disposizione del bando, in ossequio ai principi di dovere di soccorso istruttorio e leale collaborazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione, richiama l'esercizio di un potere, riconosciuto al Soggetto Gestore, scandito nella richiesta, per ogni fase dell'istruttoria, di integrazioni o di chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti, che la C.G.M. e, nel particolare, il Sig. -OMISSIS-, quale membro dell'organo amministrativo della società, della cui DSAN si controverte nell'odierna sede, avrebbero ben volentieri accolto, stante la trasparenza e l'onestà nell'agire, che li contraddistinguono.

L'Allegato 3 del bando non parla di un controllo preliminare, ancorato alle DSAN dei membri degli organi amministrativi delle società, delle imprese o delle persone fisiche, dalla cui veridicità od omissione o, peggio ancora, falsità nella redazione far dipendere l'esclusione ed anzi (come impropriamente detta) la decadenza dai benefici economici, di cui trattasi.

Circostanze, peraltro, come profusamente detto nei motivi di diritto precedenti, non sussistenti, posto che il Sig. -OMISSIS-, lo si ribadisce per mero spirito di ausilio mnemonico, sulla base del dato precettivo, ovvero l'art. 4, comma 2, della *lex specialis*, quale elencazione dei reati ostativi all'accesso alle agevolazioni economiche bandite, non era tenuto a dichiarare più di quello che gli era imposto dalla disciplina di gara ai fini dell'ammissione alle procedure di concessione economica. Né di più né di meno.

Perciò, anche su tale aspetto si evince il carattere illegittimo del provvedimento di decadenza dall'accesso alle procedure per l'ammissione alle agevolazioni economiche, messe a bando dall'Allegato 3 dell'ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, denotandosi lo sviamento e la scorrettezza nell'esercizio del potere valutativo del Soggetto Gestore, che conduce inevitabilmente ad un pregiudizio cagionato alla società ricorrente non ammessa ingiustamente ad un procedimento ampliativo della sfera economica non solo soggettiva ma altresì territoriale, considerando la finalità di avvio, riavvio e consolidamento di attività

economiche, e, dunque, sviluppo e ripartenza delle Regioni, colpite dai terremoti del 2009 e 2016.

Si insiste, anche sotto tale profilo, che rivela ancora una volta la violazione di legge, l'eccesso di potere e la manifesta ingiustizia, perpetrati da Invitalia ai danni della C.G.M. s.r.l., sull'accoglimento del motivo ai fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza impugnato e conseguente annullamento.

II.7) Violazione dell'art. 4, comma 2, in combinato disposto con l'art. 15, commi 2, 3, 4, 5, 6, ed art. 20, comma 1, lett. b), della *lex specialis* di gara da parte di Invitalia, nella misura in cui commina il provvedimento di decadenza nei confronti della C.G.M. s.r.l. sulla base degli artt. 46, 47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, non contemplati dalla disciplina concorsuale ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissione od, *a contrario*, dei criteri di esclusione dalla procedura *de qua*- eccesso di potere, manifestatosi nell'illecito ed inammissibile tentativo di etero-integrazione *ex post* della *lex specialis* di gara in punto di criteri di ammissione ed esclusione e di procedura di valutazione istruttoria.

Conseguentemente, illegittimità dell'ordinanza commissariale n. 50 del 29.04.2023 Allegato 2, recante le tabelle su base regionale dei soggetti economici non ammessi alle procedure di gara, laddove nello specifico, includendo "B1.3C CRATERE 2016 - GRADUATORIA MARCHE NON AMMESSE", annovera la C.G.M. s.r.l. "Decaduta ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445 del 28/12/2000" con relativa nota "DSAN prodotta (all. 4 modulistica) non veritiera".

Invitalia fonda tutta la sua difesa su di un travisamento della portata delle norme di *lex specialis* di gara, che individuano i limiti della autodichiarazione, che il soggetto richiedente avrebbe dovuto rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/00. In particolare sembra affermare – e dicesi sembra perché il travisamento sarebbe davvero imbarazzante – che le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 andrebbero ad integrare la *lex specialis* di gara, che individua puntualmente l'ambito dei reati e dello stato dei relativi procedimenti per i quali rendere la dichiarazione (questa da rendersi, appunto, come AUTODICHIARAZIONE ex artt. 46 e 47 predetto D.P.R. sugli schemi predisposti dalla P.A.).

Si badi bene: l'Amministrazione intimata non dice che la ricorrente non ha utilizzato gli schemi predisposti dalla P.A. per la dichiarazione o che non ha reso una dichiarazione ai sensi dell'art. 4 comma 2° dell'allegato 3, ma che non l'ha resa anche per lo stato dei procedimenti,

indicati nell'art. 46 del D.P.R. n° 445/00 che – secondo lei – essendo richiamato, in quanto si richiedeva una autocertificazione ex D.P.R. n° 445 /00, avrebbe “integrato”, dunque, il bando. La interpretazione è infondata ed ogni eccezione ad essa connessa meritevole di rigetto e anche di pronuncia sulla condanna alle spese. Infatti, il complesso normativo ex art.46 e 47 D.P.R. n° 445/00 recano la disciplina formale della autodichiarazione, indicando, in buona sostanza, gli stati, le qualità ed i fatti che il soggetto può autodichiarare con valenza sostitutiva del certificato della P.A.: è solo ovvio che il contenuto effettivo di ogni dichiarazione dipende dalla richiesta sottostante della P.A. a riceverla e dal fine a cui assolve la autodichiarazione medesima. Dice infatti la norma che “**Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:** a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a

carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.

Dal tenore letterale della norma sopra richiamata, si ricava la totale infondatezza delle difese ed eccezioni avversarie, in quanto risulta evidente che:

1) essa riguarda solo gli stati e le qualità ed i fatti che possono essere autodichiarati: è evidente che, nel caso concreto, l'elenco dei procedimenti indicati nell'art. 4 comma 2° dell'all. 3, come tassativamente indicato dalla P.A., poteva essere oggetto di autodichiarazione. Se la P.A. avesse richiesto anche i carichi pendenti, ebbene anche quelli avrebbero potuto essere oggetto di autodichiarazione. Ma non lo ha chiesto e l'autodichiarazione – conforme al disposto di cui sopra – è stata resa per gli ambiti definiti dal bando;

2) il contenuto specifico della autodichiarazione è, di volta in volta, definito dal singolo bando di gara. Altrimenti opinando, è solo evidente che se il partecipante fosse obbligato – come pretende la controparte – a rendere la dichiarazione ex art. 46 D.P.R. n° 445/00 per tutti gli atti e qualità e fatti ivi indicati, le dichiarazioni per le varie gare della P.A. sarebbero tutte uguali e tutte prive di contenuto specificamente connesso all'oggetto della gara e dei requisiti per esse specificamente previsti. D'altra parte, ci si chiede per quale ragione, a questo punto, l'art. 46 D.P.R. n. 445/00 integrerebbe il bando di gara solo quanto alle lett. aa) e bb) e non già ad esempio, per le lettere v) o s) o z): sarebbe interessante capire quale dei controinteressati ha reso la dichiarazione circa tutte le lettere dell'art. 46 D.P.R. n° 445/00, per rendersi conto di quanto astrusa dalla realtà sia la difesa, sostenuta nel presente giudizio;

3) a dimostrazione ulteriore della infondatezza delle affermazioni avversarie sta proprio la dichiarazione di avvenuto controllo, effettuata dalla P.A. in sede di provvedimento di “decadenza” (*rectius*: non ammissione alla procedura). La stessa Invitalia afferma – ovviamente, perché i funzionari lo sanno – che **le verifiche sono state condotte ai sensi della l. n° 231/01 e non certo del D.P.R. n° 445/00.**

L'evidente travisamento nella interpretazione sia della *lex specialis* di gara che dell'art. 46 (e 47) del D.P.R. n° 445/00 è poi difatti sfociata nell'emanazione di un'ordinanza commissariale, quella n. 50 del 29 aprile 2023, che riconnette le ragioni della non ammissione alle misure agevolative all'art. 75 D.P.R. n° 445/00, invocabile soltanto in caso di falsità della

dichiarazione in relazione alle richieste del bando di gara, peraltro in maniera del tutto inconferente e scollegata rispetto al provvedimento di decadenza originariamente impugnato, che sembra fondare le cause di non ammissione su altri presupposti normativi, ovvero, i controlli effettuati sulla base della L. n. 231/2001.

A parte questa astrusità, la giurisprudenza evidenzia che il richiamato art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai "*benefici ... conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*", e, dunque, ai fini dell'applicazione della previsione, **deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione ed il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole al privato ed i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell'amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l'attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso** (Cons. Stato, V, n. 4303/2020 cit.; 1° agosto 2016, n. 3446; VI, n. 5761/2019, cit.).

E qui nessuna falsità, nessuna dichiarazione non veritiera è ravvisabile, avendo il Sig. -OMISSIS- dichiarato tutto quanto a sua conoscenza circa i reati ed i procedimenti, richiesti dal bando di gara.

Ancorare la decadenza dall'agevolazione economica al fatto che nella DSAN il Sig. -OMISSIS-, quale membro dell'organo amministrativo della C.G.M. s.r.l., non abbia ammesso la sussistenza di due procedimenti penali a carico ed un patteggiamento del 1992, della cui consistenza si rimanda alla narrazione effettuata in sede di ricorso, in ordine peraltro a reati, per i quali la *lex* di gara stessa non riserva motivi di esclusione, significa scardinare la *ratio* della disciplina in tema di procedure concorsuali pubbliche, che è quella di garantire il principio del *favor participationis*, consentendo ai privati meritevoli in base alla disciplina di legge e, nel caso di specie, agli operatori economici in possesso dei requisiti, stabiliti per l'ammissione agli atti ampliativi della sfera giuridica, di poter accedere ai benefici, di cui si discute, nell'ottica del conseguimento di un interesse pubblico e superiore, quale il rilancio economico delle zone devastate dal sisma del 2009 e 2016.

Di conseguenza, per tutte le ragioni suesposte si rileva l'illegittimità dell'ordinanza commissariale n. 50 del 29.04.2023 Allegato 2, recante le tabelle su base regionale dei

soggetti economici non ammessi alle procedure di gara, laddove nello specifico, includendo “B1.3C CRATERE 2016 - GRADUATORIA MARCHE NON AMMESSE”, annovera la C.G.M. s.r.l. “Decaduta ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445 del 28/12/2000” con relativa nota “DSAN prodotta (all. 4 modulistica) non veritiera”, e se ne chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

III) Istanza cautelare.

La scrivente difesa reputa che – intervenuto il perfezionamento del contraddittorio – il presente giudizio – e si richiama in punto di *fumus boni juris*, quanto dedotto sopra in punto di fatto e di diritto – possa ritenersi maturo per la decisione, nel regime della decisione in forma semplificata, essendo la controversia definibile proprio con riguardo alla violazione del principio di tipicità delle cause di esclusione in riferimento ai reati, a tal fine, rilevanti. Una simile conclusione del procedimento appare, d’altra parte, rispondente alle esigenze di celerità richieste dal legislatore per le controversie inerenti la gestione di fondi, direttamente ovvero indirettamente, derivati dall’applicazione del P.N.R.R.. Ferma rimanendo, pertanto, tale richiesta di decisione in forma semplificata, l’odierno ricorrente chiede, comunque, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati (quanto meno nelle forme dell’obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione intimata), ricorrendone i presupposti cautelari di legge.

In punto di *periculum in mora*, basti considerare che le agevolazioni economiche *de qua* rientrano, come visto, nell’ambito di azione della Macromisura B "Rilancio economico e sociale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (P.N.C.) al P.N.R.R. dalle ristrette tempistiche ai fini dell’espletamento e per questo motivo sottoposti a stringenti scadenze, considerati i vincoli, imposti dalle istituzioni europee, ai fini della concessione delle agevolazioni.

La circostanza non è affatto di poco conto, visto che trattasi di risorse pubbliche, che devono essere distribuite nel rispetto non solo dell’avviso di gara, ma anche dei principi, posti in tema di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché delle regole di trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità.

Quindi, la sospensione cautelare degli atti impugnati appare necessaria al fine di evitare la perdita definitiva del beneficio per un’erronea interpretazione della stessa lettera del bando e

definitivamente mortificare le aspettative di crescita di una piccola azienda in un territorio, come noto, colpito da tante calamità.

Si confida pertanto nell'accoglimento della istanza di sospensione in via cautelare.

* * *

Tutto ciò premesso, in fatto ed in diritto, e richiamato integralmente il ricorso introduttivo e con riserva di meglio specificare ed integrare nelle successive fasi di giudizio, si rassegnano le seguenti

Conclusioni

piaccia all'Ecc.mo T.A.R. Lazio adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, motivi aggiunti e delle istanze, ivi contenute:

I) in via cautelare – e salva la eventualità della immediata decisione nel merito in forma semplificata, come sopra rappresentata – concedere la sospensione dell'efficacia degli atti e provvedimenti impugnati;

II) nel merito – ed appunto con decisione pronunciata in forma semplificata – annullare tutti gli atti e provvedimenti impugnati sia con ricorso principale che con il presente atto di motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge.

In via istruttoria, si producono – in ordine consequenziale a quanto già depositato – i seguenti documenti:

8) Ordinanza commissariale n. 50 del 29.04.2023;

9) Allegato 2, Ordinanza commissariale n. 50 del 29.04.2023, recante gli elenchi “B1.3C CRATERE 2016- GRADUATORIA MARCHE AMMESSE” e “B1.3C CRATERE 2016- GRADUATORIA MARCHE NON AMMESSE”.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara indeterminabile il valore della presente controversia. Con ogni più ampia riserva

Ancona, 28 giugno 2023

Avv. Alessandro Lucchetti